

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **ALLEGATO A)**

#### **INTERVENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI - CRITERI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E PER IL RIPARTO DELLE RISORSE DA TRASFERIRE AGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI - A.S. 2022/2023.**

##### **1.INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI**

Gli interventi a favore degli alunni con disabilità sensoriali sono finalizzati a favorire il pieno sviluppo delle loro potenzialità, la loro integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società, nonché il raggiungimento di livelli di autonomia adeguati alle individuali condizioni psicologiche, intellettive e sociali. La piena attuazione delle finalità è perseguita mediante il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alle famiglie. Tale sistema è realizzato, in esecuzione della normativa nazionale e regionale vigente, con l'impiego integrato di tutte le risorse pubbliche sia umane che finanziarie, con la qualità delle prestazioni e con la libera scelta dei servizi da parte dei beneficiari.

##### **1.1 Destinatari**

I destinatari sono gli studenti audiolesi e videolesi, in particolare:

- a) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di sordità ai sensi dall'art. 1 della L.381/1970 e dal decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992, ove in particolare, viene richiesto:
  - l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel (= dB) HTL di media tra le frequenze 500 - 1000 - 2000 hertz (= Hz) nell'orecchio migliore se la persona interessata al riconoscimento non abbia ancora compiuto il dodicesimo anno di età; l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 dB qualora l'interessato abbia compiuto il dodicesimo anno d'età;
  - che l'ipoacusia abbia reso difficoltoso l'apprendimento della lingua vocale, vale a dire, che abbia interferito negativamente sulla sua naturale acquisizione;
- b) alunni frequentanti il nido d'infanzia (0-3 anni), la scuola dell'infanzia (3-6 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e di secondo grado sia pubblica che paritaria, residenti nel territorio regionale che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di cecità ai sensi delle Leggi n.382/1970, n.138/2001 e ss.mm.ii. come di seguito precisato:

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### *Ciechi Totali:*

- coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;
- coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

### *Ciechi Parziali:*

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

### *Ipovedenti gravi:*

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

### *Ipovedenti medio-gravi:*

- coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;
- coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

Destinatari degli interventi sono anche gli alunni che presentano una disabilità sensoriale lieve riconosciuta tale secondo norme di legge.

## **1.2 Tipologia degli interventi**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, assicura gli interventi di seguito elencati:

**A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare**

**B) Sussidi e supporti all'autonomia**

**C) Adattamento dei testi scolastici**

**D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.**

### **A) Assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare**

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione di cui all'art. 13, comma 3, della L.104/92 è un'assistenza specialistica ad personam che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare, nel caso specifico con disabilità sensoriale, per sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione, in aggiunta all'insegnante di sostegno, agli insegnanti curricolari e all'assistente scolastico.

L'Assistenza all'autonomia e alla comunicazione riveste un ruolo fondamentale nel processo di integrazione scolastica, per cui tale intervento deve essere chiaramente espresso nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) di cui all'art. 12 comma 5 della L.104/92, così come l'indicazione del numero delle ore mensili da assegnare all'alunno in ambito domiciliare. Esclusivamente nella circostanza in cui l'alunno non sia titolare di PEI, la famiglia dovrà corredare la domanda di accesso al contributo, con il "Piano Didattico Personalizzato" redatto dal Consiglio di Classe da cui emerge il bisogno di intervento e le ore mensili da assegnare.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

L'intervento potrà essere reso oltre che in presenza anche a distanza in modalità on line previa condivisione con l'Equipe Multidisciplinare di presa in carico - UMEE/UMEA, qualora permangano le difficoltà dovute al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La famiglia, basandosi sulle indicazioni dell'UMEE/UMEA - operanti nell'ambito delle Unità Operative Sociali e Sanitarie (U.O.Se.S) ai sensi della DGR n. 110/2015 - che ha la presa in carico della persona con disabilità, nel rispetto delle scelte indicate dal PEI ed avvalendosi del supporto delle Associazioni di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità sensoriale, sceglie liberamente e direttamente il soggetto fornitore dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione optando tra figure autonome e imprese, profit o non profit.

L'operatore deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- educatori professionali socio-sanitari / educatori professionali socio-pedagogici;
- coloro che hanno frequentato i corsi di formazione svolti da Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti;
- coloro che stanno già svolgendo attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione e che stanno svolgendo l'iter formativo presso Università, UICI, ENS ed altri enti di formazione riconosciuti fino a che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3;
- coloro che nel corso degli ultimi 5 anni abbiano svolto almeno 36 mesi di attività di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione anche non continuativi certificata da UICI ed ENS in attesa che lo Stato definisca la figura professionale dell'Assistente di cui al D.lgs. 66/2017 art.3.

Il rapporto di lavoro tra la famiglia e l'operatore deve essere formalizzato attraverso un contratto stipulato secondo la normativa vigente in modo da tutelare sia il lavoratore che la famiglia stessa. Per una maggiore tutela delle parti, i contratti sono quelli che fanno unicamente riferimento al CCNL Cooperative sociali, sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, Contratto collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto domestico, UNEBA - CCNL, per il personale dipendente dai settori socio-assistenziali, socio-sanitario ed educativo.

A sostegno di tale intervento, l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, previa presentazione della domanda, un contributo per l'anno scolastico 2022/2023 ovvero per il periodo che va dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023; per gli alunni che devono sostenere l'esame di maturità l'intervento viene garantito anche per il periodo relativo allo svolgimento delle prove di esame. Inoltre, l'intervento è esteso anche per i mesi estivi luglio/agosto 2023.

Il contributo viene concesso alla famiglia in via anticipata in due tranches:

- I^ tranche entro il mese di settembre 2022 pari a 6 mensilità;
- II^ tranche entro il mese di febbraio 2023 pari alle successive 6 mensilità di cui 4 mensilità per la conclusione dell'anno scolastico 2022/2023 e 2 mensilità per il periodo estivo luglio/agosto 2023, previa rendicontazione di almeno l'80% dell'importo liquidato come I^ tranche.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Nel mese di settembre 2023 la famiglia dovrà produrre la rendicontazione del restante 20% del I° semestre e la rendicontazione del II° semestre attraverso documentazione fiscale quietanzata.

Nel caso in cui la famiglia non avesse interamente utilizzato il contributo liquidato per l'a.s. 2022/2023 la somma andrà recuperata.

Il contributo non potrà superare i seguenti limiti massimi:

- € 570,00 lorde al mese;
- € 19,00 quota oraria lorda dell'operatore ammessa a contributo, comprensiva dei costi per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento dell'intervento.

Nel caso di situazioni complesse, qualora l'intervento di cui alla presente deliberazione risulti insufficiente, è possibile integrare tale intervento con quelli specifici previsti dalla L.R. 18/96, a fronte di una specifica richiesta motivata dal PEI.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro con l'assistente o di sostituzione dell'assistente stesso, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale.

### **B) Sussidi e supporti per l'autonomia**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo straordinario per l'acquisto, previa autorizzazione dell'Ente capofila stesso, di sussidi e supporti all'autonomia non previsti dal Nomenclatore tariffario delle protesi del Servizio Sanitario Nazionale per esigenze individuali e strettamente legate all'attività didattica svolta a domicilio. Tale contributo è finalizzato a garantire allo studente la massima autonomia possibile nello svolgimento del percorso di studio o per agevolare il percorso di reintegrazione sociale.

In particolare concede:

- a) *sussidi*: un contributo massimo annuo di € 300,00 per batterie/pile per apparecchi acustici o altri strumenti simili;
- b) *supporti per l'autonomia*: un contributo massimo per ciclo di studi di € 2.000,00 per computer, software e altri ausili tecnologici a condizione che siano espressamente dichiarati necessari nel PEI.

Si interviene a favore dei nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 erogando il contributo in via anticipata a fronte della presentazione di rendicontazione non quietanzata. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

### **C) Adattamento testi scolastici a.s. 2023/2024**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale assicura ai destinatari di cui al punto 1.1 lett. b) l'intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l'apprendimento e l'acquisizione di concetti.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede direttamente alle famiglie, dietro presentazione di idonea documentazione, un contributo massimo in relazione alla scuola frequentata come di seguito specificato:

- Scuola Primaria: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di primo grado: € 4.000,00;
- Scuola secondaria di secondo grado: € 4.000,00.

Il presente contributo è cumulabile con il contributo concesso per l'intervento di Assistenza all'autonomia e alla comunicazione e comunque erogabile nei limiti delle risorse messe a disposizione.

I suddetti importi potranno subire variazioni in aumento per casi eccezionali e debitamente motivati dalla Scuola frequentata dall'alunno nel PEI e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale deve raccogliere le istanze delle famiglie aventi diritto corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata della Scuola, redatta dall'insegnante di sostegno o altro referente scolastico, in cui si specificano i testi per l'a.s. 2023/2024 che necessitano di adattamento (traduzione braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) con indicate le relative parti di testo che necessariamente devono essere oggetto di modifica (es. n. pagine per capitolo, paragrafi, ecc.) e tipo di adattamento richiesto;
- b) preventivo rilasciato dal soggetto scelto per l'adattamento dei testi;
- c) eventuale validazione da parte del soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi dei ciechi e degli ipovedenti.

Il soggetto individuato dalla famiglia per il servizio di trascrizione e di adattamento dei testi scolastici deve rispettare le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti d'autore.

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale, a seguito della fase istruttoria, rilascia all'utente l'autorizzazione richiesta per l'adattamento dei testi per l'a.s. 2023/2024.

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale liquida direttamente alle famiglie aventi diritto il contributo regionale nei limiti massimi sopra indicati secondo le seguenti modalità:

- un acconto pari al 70% del costo complessivo dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi; la famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.
- il saldo del 30% dietro presentazione di fattura quietanzata di cui sopra.

Nel caso di nuclei familiari che versano in uno stato di bisogno ovvero con ISEE pari o inferiore a € 10.632,94 viene erogato un contributo regionale, in via anticipata, pari al costo complessivo del servizio dietro presentazione da parte della famiglia della copia della fattura emessa dal soggetto scelto per il servizio di adattamento dei testi. La famiglia ha l'obbligo di pagare il fornitore entro 15 giorni la ricezione in via anticipata del contributo e trasmettere la quietanza all'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale entro 10 giorni l'avvenuto pagamento.

### **D) Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati**

L'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale concede, su istanze delle famiglie aventi diritto, un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati per minorati della vista o dell'udito sia in regime di convitto che di semiconvitto.

Si provvederà a predisporre nell'ambito del PEI un dettagliato progetto socio-assistenziale dove si dovrà specificare l'opportunità o necessità della scelta, la durata del corso, l'indicazione della data di avvio e di fine della scuola scelta, la misura dell'intervento economico previsto.

Il costo rimborsabile alla famiglia non potrà superare l'importo di € 13.000,00 annue. Per ottenere il contributo la famiglia deve concordare preventivamente con l'Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale l'inserimento in Istituto.

Il presente contributo non è cumulabile con nessuno degli interventi di cui alla presente deliberazione.

## **2.INTERVENTO A SOSTEGNO DEL TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO.**

A sostegno del trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti la Scuola Secondaria di II° grado gestito dall'Ente locale in forma singola o associata oppure direttamente dall'ATS è previsto il rimborso di una quota parte del costo sostenuto da tali enti nella misura massima pari ad € 1,15 al Km.



## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

### **3.CRITERI DI RIPARTO DELLE RISORSE, MODALITÀ DI EROGAZIONE E VERIFICA**

Lo stanziamento pari ad € 3.462.443,06 viene ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali secondo i seguenti criteri:

- per il 20% in relazione al numero degli alunni con disabilità sensoriale presenti in ciascun ATS desumibile dal monitoraggio anno scolastico 2020/2021;
- per l'80% in relazione alla popolazione compresa tra 0 - 23 anni residente sul territorio regionale al 01.01.2021 (dati ISTAT).

Il finanziamento così ripartito viene trasferito agli Enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali in un'unica soluzione prima dell'avvio dell'anno scolastico 2022/2023 per la realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera.

Nell'utilizzo del suddetto finanziamento gli ATS hanno l'autonomia di definire, in sede di tavoli di concertazione locale, l'individuazione di priorità tra gli interventi di cui alla presente deliberazione in base alle esigenze emergenti.

Gli Ambiti Territoriali Sociali, dopo aver assicurato gli interventi di cui alla presente delibera, possono utilizzare le eventuali economie:

- a) per integrare le risorse che verranno trasferite per la L.R. 18/96 - budget anno 2023 nello specifico per l'intervento di *"Assistenza educativa domiciliare"* rivolto agli alunni disabili e per l'intervento di sostegno all'*"Integrazione scolastica"*;
- b) per i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) atti a proteggere gli alunni con disabilità e gli operatori dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19 nell'espletamento sia dell'intervento previsto al punto 2 del presente allegato "A" sia degli interventi di cui alla L.R. 18/96 indicati al precedente punto a);
- c) per un rimborso chilometrico in favore di quelle famiglie che provvedono autonomamente ad accompagnare i propri figli che frequentano la Scuola Secondaria di II° grado senza gravare sui servizi erogati da Comuni o da Onlus e/o cooperative.

Entro il 31 ottobre 2023 gli ATS rendono conto al Settore Contrasto al Disagio, attraverso apposita modulistica, dell'effettivo utilizzo delle risorse trasferite. I dati verranno utilizzati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità per effettuare un monitoraggio sulla realizzazione degli interventi di cui alla presente deliberazione. Le risultanze del monitoraggio saranno oggetto di analisi e studio da parte del Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità che provvederà a restituire i dati elaborati al territorio.

### **4.TEMPI E MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI**

I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui alla presente delibera nonché per il monitoraggio degli stessi verranno fissati con successivo Decreto della Dirigente del Settore Contrasto al Disagio.